

15 maggio 2020

Categorie: **Contribuenti > Adempimenti – Finanziaria > Covid - 19**

18 maggio: cosa si paga, cosa si rinvia

Autore: Sandra Pennacini

La scadenza del 16 maggio (quest'anno lunedì 18) è, come tutte le scadenze che coinvolgono oltre i contribuenti a liquidazione IVA mensile anche i trimestrali, nonché i contributi fissi artigiani e commercianti, particolarmente impegnativa.

In questo particolare momento storico, ancor più, visto che oltre alla gestione dell'ordinario occorre districarsi nella giungla di provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.

Cerchiamo di tirare le fila, partendo da un principio di base: più che preoccuparci di che cosa debba essere pagato, l'attenzione deve essere posta su cosa può essere posticipato.

Detto più semplicemente, si deve pagare tutto... "tranne".

Il "tranne" è da ricercarsi nelle disposizioni dell'articolo 18 del D.L. 23/2020, unico decreto che abbia a che fare con la scadenza di maggio – tranne che per quanto riguarda le società e le associazioni sportive e similari, che possono ancora guardare all'articolo 61 del D.L. 18/2020.

Tale articolo 18 del D.L. 23/2020 consente di sospendere il pagamento di:

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e addizionale regionale e comunale;
- IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Detto più semplicemente, il modello F24 "paghe", l'IVA (del primo trimestre 2020 o del mese di aprile se mensili), e i contributi, sia "paghe" che artigiani e commercianti, nonché l'INAIL.

Tutto ciò a **condizione che sia intervenuta una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** (fatture + corrispettivi) **di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019** (percentuale che sale al 50% se si tratta di contribuente che abbia conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma resta del 33% se si tratta di contribuente avente domicilio o sede nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza).

La sospensione, inoltre, spetta comunque, **indipendentemente dalla variabile fatturato, ai contribuenti che hanno intrapreso l'attività successivamente al 31 marzo 2019.**

Per valutare se sia ha diritto alla sospensione dei versamenti – e, si badi bene, tale sospensione vale comunque solo

ed esclusivamente per le fattispecie sopra elencate – è dunque del tutto ininfluenza la tipologia di attività svolta (che invece poteva essere di rilievo in occasione dei versamenti di marzo per IVA e “paghe” e aprile, ma in questo caso solo per F24 “paghe” – in forza del DL. 18/2020); è anche del tutto ininfluenza il fatto che l’attività rientri o meno tra quelle sospese in forza dei diversi D.P.C.M.

L’unico parametro da considerare è quello del **calo di fatturato**, e la verifica deve essere fatta confrontando **aprile 2020 con aprile 2019**, per tutti, contribuenti mensili o trimestrali che siano. Rilevando il fatturato, è del tutto ininfluenza anche la modalità prescelta di liquidazione IVA (per cassa o meno), posto che rilevano le fatture emesse ed i corrispettivi di periodo, incassati o meno.

Detto questo, al ricorrere delle condizioni di sospensione, si potrà rinviare certamente:

- il “modello F24 paghe”;
- l’IVA;
- il versamento della prima rata di contributi fissi Artigiani e Commercianti del titolare della ditta individuale, si ritiene anche in presenza di coadiuvanti. Infatti, l’obbligato al versamento è solo il titolare dell’impresa, ovvero il medesimo soggetto in capo al quale si verifica la condizione del calo di fatturato.

Più complessa – e tutt’ora nella più assoluta incertezza – è la situazione dei soci iscritti INPS, con riferimento ai contribuenti art/comm. Per essi, infatti, restando al dettato letterale della norma, non si potrà mai verificare il presupposto del calo di fatturato, poiché i soci non hanno fatturato (che invece è in capo alla società).

Ovviamente, logica ed equità portano a concludere che laddove il calo di fatturato si verifichi in capo alla società nella misura richiesta, il beneficio si estenda ai soci. Tuttavia, anche alla luce del fatto che l’annunciata circolare INPS non è mai stata emanata, permane un pesante dubbio sul fatto di non vedersi contestare in futuro la sospensione dei versamenti INPS dei soci, posto che essi non rientrano, norma alla mano, nella casistica descritta dall’articolo 18 del D.L. 23/2020.

Per concludere, si ricorda che il D.L. 23/2020 prevede che i versamenti sospesi debbano essere onorati in soluzione unica il 30 giugno, o in cinque rate dal 30 giugno, senza sanzioni né interessi.

Il cd. decreto Rilancio – **non ancora pubblicato in Gazzetta al momento della stesura del presente contributo** – pare che andrà a modificare il termine cui sopra in 16 settembre, o 4 rate dal 16 settembre. La misura diverrà operativa all’atto della pubblicazione del decreto, sempre che il testo pubblicato sia poi effettivamente conforme alle anticipazioni sin qui trapelate.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

E-mail: info@fiscal-focus.it